

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARLA DI VIRGILIO - Rel. Presidente -

FALLIMENTO

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Ud. 05/12/2017 - CC

Cau. 2987

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

R.G.N. 28914/2016

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Rep. C.I

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28914-2016 proposto da:

GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

;

- ricorrente -

contro

CURATELA FALLIMENTARE DEL FALLIMENTO PAOLA

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA,

;

- controricorrente -

h

11/9/17

avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI', depositata il  
04/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI  
VIRGILIO.

4

Ordinanza

La Corte,

Rilevato che:

Con decreto depositato il 4/11/2016, il Tribunale di Forlì ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Paola spa (fallimento dichiarato il 13/11/2014) proposta dall'avv. Giovanna per ottenere l'ammissione al passivo dei crediti vantati in relazione a due contratti di conferimento di incarico professionale del 23/4/2010 (credito A) e del 21/2/2011 (credito B).

Secondo il Tribunale, i contratti non avevano data certa opponibile al fallimento, ed era altresì priva di data certa la documentazione intesa a provare lo svolgimento di attività ed i *time sheet*; non erano stati dichiarati esecutivi i due decreti ingiuntivi (uno dei quali era stato opposto); il deposito della memoria ex art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per i crediti vantati per il contratto del 23/4/2010 non poteva colmare le lacune probatorie, dato che al più, anche ad ammettere la produzione dei documenti ivi elencati, sarebbe risultata provata l'esistenza dei documenti in data anteriore al deposito del 28/4/2014, ma non lo svolgimento delle attività. Il Tribunale ha peraltro disatteso la conclusione del G.D. in relazione al mancato risultato professionale per il credito derivante dal contratto del 23/4/2010.

Ricorre sulla base di tre motivi l'avv

Si difende con controricorso il Fallimento.

Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

Col primo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2704 cod. civ. e dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., nonché il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto inopponibili i due contratti e la documentazione relativa allo svolgimento delle attività, per difetto di data certa anteriore al fallimento, senza verificare ex art. 2704, comma 1, ultimo inciso, cod. civ. l'esistenza di fatti idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione dei documenti, fatti che l'opponente aveva specificamente indicato

in relazione ai due incarichi ed alla documentazione depositata al fine di provare l'adempimento.

Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia tre profili del vizio di violazione di legge, nonché il vizio motivazionale, per avere il Tribunale richiesto la prova della data certa di formazione di ogni documento prodotto, per avere violato il principio secondo cui il timbro depositato conferisce certezza della data di deposito, e per essere incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. e nel vizio motivazionale, per non avere considerato tutti i doc. relativi all'espletamento dell'incarico A, i messaggi inviati e ricevuti dalla società a mezzo posta elettronica.

Col terzo motivo, l'avv. si duole della sostanziale apparenza della motivazione del Giudice del merito, in relazione ai *timesheet* ed ai decreti ingiuntivi, non avendo in alcun modo inteso fondare la propria domanda sui primi, che possono avere solo valore indiziario né sulla definitività dei decreti ingiuntivi.

I tre motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi fondati per le ragioni di seguito esposte.

Di fondo, si deve rilevare che il Tribunale è incorso nella violazione dell'art.2704 cod.civ. per non avere verificato se, alla stregua della documentazione prodotta, risultassero avere data certa i contratti del 16/8/2012 e del 13/11/2014, atteso che, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall'art. 2704 c.c., con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità (così la pronuncia 7964/2009, seguita dalle recenti decisioni 18938/20916 e 23582/2017).

E spetta al Giudice del merito vagliare i fatti cd.equipollenti e valutarne l'idoneità a provare «in modo egualmente certo» rispetto ai fatti tipizzati l'anteriorità della formazione del contratto.

Nel ragionamento seguito dal Tribunale è evincibile un ulteriore errore, questa

volta di prospettiva; ed infatti, un conto è l'opponibilità del contratto nei confronti del Fallimento, che richiede la necessaria anteriorità, altro è la valutazione dei documenti al fine di ritenere provato lo svolgimento delle prestazioni.

Dal complessivo argomentare del Giudice del merito, infatti, risulta che per lo stesso anche i documenti prodotti a fini probatori debbano avere la data certa, mentre un conto è il titolo fatto valere, che deve essere opponibile al Fallimento, ed altro è il profilo della prova dello svolgimento delle obbligazioni che discendono dal contratto, ove ritenutane l'opponibilità.

E' altresì erroneo il rilievo della mancata prova del deposito di tutti i documenti elencati nella memoria ex art.183, comma 6, cod. proc., civ., atteso che l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo, ai sensi dell'art.74 disp.att.cod.proc.civ., senza alcuna annotazione di rilievo formale, fa presumere la regolare produzione dei documenti (così la pronuncia 12670/2015).

Dall'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio al Tribunale di Forlì in diversa composizione, che, alla stregua di quanto sopra rilevato, procederà alla valutazione di quanto provato in atti; al Giudice del rinvio spetterà anche decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Forlì in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017

Il Presidente

*R.M. De Vito*

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 FEB. 2018

Roma,

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talarico*